

E' approvato alla Camera il ddl della c.d. "Legge di bilancio 2017", contenente diverse disposizioni di natura fiscale.

Proroga al 31.12.2017 delle detrazioni 50% e 65% relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica e del bonus mobili ed elettrodomestici.

Per gli interventi di recupero del patrimoni edilizio è prevista la detrazione del 50% della spesa, con un massimo di € 96.000, fruibile in 10 quote costanti.

Per gli interventi di riqualificazione energetica è prevista la detrazione del 65% della spesa fruibile in 10 quote costanti.

Bonus mobili ed elettrodomestici.

La detrazione IRPEF prevista per i soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione (50% su una spesa massima di € 10.000) è ora riconosciuta:

- limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2016;
- per le spese sostenute nel 2017.

Come in passato, la detrazione è fruibile in 10 quote costanti e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Bonus riqualificazione alberghi.

Credito d'imposta pari al 75% delle spese sostenute fruibile i due annualità a partire dall'anno successivo a quello in cui si sono affrontate le spese.

Proroga della disciplina dei c.d. "maxi-ammortamenti".

A coloro che entro il 31.12.17 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi viene riconosciuto un aumento del 40% del valore dell'investimento effettuato solo al fine di determinare le quote di ammortamento.

Introduzione del regime di contabilità semplificata "per cassa".

Con la modifica del comma 1 dell'art. 66, TUIR, a decorrere dall'1.1.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza.

In particolare, il reddito d'impresa è pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute.

A tale importo vanno aggiunti:

- l'autoconsumo personale o familiare dell'imprenditore di cui all'art. 57, TUIR;
- i redditi immobiliari di cui all'art. 90, comma 1, TUIR;
- le plusvalenze di cui all'art. 86, TUIR;
- le sopravvenienze attive di cui all'art. 88, TUIR

e sottratte le minusvalenze / sopravvenienze passive di cui all'art. 101, TUIR.

Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali / finali

Con l'aggiunta all'art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 del nuovo comma 1-bis per le società di persone / ditte individuali in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.

Esclusione (triennio 2017-2019) dall'IRPEF del reddito dominicale / agrario dei coltivatori diretti / IAP(IMPREDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE).

È disposto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero (per un periodo massimo di 36 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS, a favore dei coltivatori diretti e IAP:

- con età inferiore a 40 anni;
- iscritti nella previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2017.

L'esonero, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.

Riapertura dell'assegnazione / cessione agevolata dei beni d'impresa ai soci e trasformazione in società semplice, nonché dell'estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale.

È (ri)aperta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci.

L'agevolazione è riconosciuta alle operazioni poste in essere dall'1.10.2016 al 30.9.2017 e interessa le società di persone / capitali che assegnano / cedono ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
- il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni che entro il 30.9.2017 si trasformano in società semplici.

È (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione:

- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2016;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2017;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
- nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
- il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Proroga della rivalutazione di terreni / partecipazioni con riferimento al valore all'1.1.2017.

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; alla data dell'1.1.2017, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2017 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'8%.

Riproposizione della rivalutazione dei beni d'impresa:

È riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione

(in generale, 1.1.2020), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

Introduzione dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI);

È introdotta a decorrere dall'1.1.2017 l'Imposta sul reddito d'impresa (IRI) nella misura fissa del 24% così come previsto per l'IRES in capo alle società di capitali. L'imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabile alle imprese individuali / società di persone in contabilità ordinaria.